



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37387/2023

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

Parte_2

CONVENUTO/I

Oggi **13 giugno 2024** ad ore **9.30** innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:

Per 1000 *Parte_1* l'avv. FONTANA LUCA, oggi
sostituito dall'avv. Luca Ragni

Per *Controparte_1* *Parte_2* l'avv.
PERGAMI FEDERICO

Sono altresì presente ai fini della pratica forense i dottori *Persona_1* e *Persona_2* .

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto introduttivo e da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. per parte attrice opponente e come da note conclusive in data 30.05.2024 per parte convenuta opposta.

Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. dandone lettura ad ore 15.10.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE

Giudice dott. CINZIA CASSONE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 14275/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 08.09.2023 e pubblicato in data 13.09.2023

DA

Parte_3 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Nettuno (RM), Via dei Caprioli n. 10, C.F. e P.IVA *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza del Popolo n. 18,

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. e P.IVA *P.IVA_2*, con sede in Milano, Via Gioacchino Winckelmann, n.1, rappresentata e difesa dal prof. avv. Federico Pergami e dall'avv. Cristina Pototschnig, presso lo Studio dei quali in Milano, Piazzetta Guastalla n. 15, è elettivamente domiciliata

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 13.06.2024 e da fogli allegati

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale contrariis reiectis, così provvedere:

- in via principale, declinare la propria incompetenza territoriale e revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dalla *Controparte_1* per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,

- preve le declaratorie del caso in rito e in merito;
- rigettata ogni diversa e/o contraria istanza;
- effettuato ogni e più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:

Nel merito:

In via principale:

per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare e respingere l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, perché inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, nonché rigettare e respingere le domande tutte formulate dalla opponente *Parte_3* nei confronti di *Controparte_1*, perché inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto

e, per l'effetto,

confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano n. 14275/2023 del 13.9.2023, emettendo ogni declaratoria conseguente.

In ogni caso:

per le ragioni tutte di cui in narrativa, condannare *Parte_3* in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dell'importo di euro 12.057,43, oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge o di quella somma, maggiore o minore, che emergerà all'esito dell'eventuale istruttoria o, in ogni caso, in via equitativa, emettendo ogni declaratoria conseguente.

In via istruttoria:

nella denegata ipotesi in cui fossero ammessi capitoli di prova di parte opponente, si chiede di essere ammessi a prova contraria, su tutti i capitoli ammessi, con i seguenti testi già indicati da controparte (*Tes_1*, *Testimone_2*, *Testimone_3*, *Testimone_4* di *Controparte_1*, oltre a *Testimone_5*, presso *Controparte_1*, Milano).

Si reiterano le istanze di cui alle memorie ex art. 171 ter cpc eventualmente non ammesse, da intendersi qui espressamente riproposte.

In ogni caso:

(i) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;

(ii) con vittoria di spese e competenze professionali di causa ex D.M. 55/2014, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA nelle rispettive aliquote di legge”.

Il giudice,

letti gli atti ed i documenti di causa;

lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*;

rilevato che

la presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14275/2023 (R.G. 29957/2023), emesso in data 08.09.2023 e pubblicato in data 13.09.2023, con il veniva ingiunto a [...] *Parte_3* (nel prosieguo, per brevità, 1000 *Pt_3* di pagare a *Controparte_1* (nel prosieguo, per brevità *CP_1* la somma di Euro 12.057,43, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, a fronte del mancato pagamento da parte di *Parte_3* dell'importo di cui al decreto, ossia il corrispettivo della fornitura di pneumatici, eseguita in favore dell'opponente e, precisamente, per le causali di cui alla fattura allegata al procedimento monitorio (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio).

Nel presente giudizio, con atto di citazione, notificato in data 19.10.2023, *Parte_3* si opponeva al decreto ingiuntivo sopra indicato e conveniva in giudizio *CP_1* chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione della affermata incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Foro di Velletri e, in subordine, per la ritenuta infondatezza della pretesa creditoria, deducendo, nel merito, di nulla dover all'opposta, asserendo che l'obbligazione di pagamento gravante sulla società opponente era stata correttamente adempiuta, atteso che l'opponente vi avrebbe provveduto a mezzo di bonifico bancario, eseguito in data 17.08.2021, ancorché effettuato ad un IBAN scopertosi, successivamente, essere non riferibile a *CP_1* in quanto comunicato a *Parte_3* da soggetti ignoti con *e-mail* in data 03.08.2021 (vedasi doc. n. 3 fascicolo opponente). La causa di opposizione veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa *Per_3*.

Si costituiva in giudizio *CP_1* contestando integralmente le domande di parte attrice opponente in quanto inammissibili, strumentali e in ogni caso infondate sia in fatto che in diritto.

Con provvedimento in data 07.05.24, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, la scrivente, nelle more assegnataria in via definitiva del procedimento (a far data dal 21.02.2024), rigettava l'avversa eccezione di improcedibilità, in quanto infondata; rigettava tutte le prove dedotte dalla attrice opponente; rinviava la causa, ritenuta matura per la decisione, per gli incumbenti di cui all'art. 281 *sexies c.p.c.*, all'udienza odierna, concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.

In relazione all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore di quello Velletri, sollevata da parte attrice opponente, convenuta sostanziale in quanto parte ingiunta nel procedimento

monitorio, si rileva la sua infondatezza, rilevando che l'obbligazione originaria del presente giudizio, è costituita dalla richiesta di pagamento a **Parte_3** dell'importo di Euro 12.057,43, quale somma portata dalla fattura n. 3059358858 del 31.07.2021, azionata in via monitoria.

La suddetta fattura non prevedeva il pagamento al momento della consegna della merce, bensì a "60 gg. fine mese netto" (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio); ne discende la qualificazione della fattispecie in concreto nella previsione normativa di cui all'art. 1498, comma 3 c.c. secondo cui *se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore. La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti* (vedasi Cass. Civ. n. 19920/2012). Il credito vantato da **CP_1** è "liquido"; ne discende l'applicabilità del richiamato art. 1498, III comma, c.c. o, in ogni caso, dell'art. 1182, III comma, c.c. e, conseguentemente, la corretta individuazione del Tribunale di Milano quale *forum destinatae solutionis* ex art. 20 c.p.c.

Nel merito la causa può essere decisa sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti. Parte attrice opponente, nel presente giudizio, ha rilevato di aver provveduto ad emettere il pagamento nei confronti di un soggetto creditore apparente, a fronte di un asserito malfunzionamento dei sistemi di sicurezza di **CP_1** o, comunque, dell'ingerenza di terzi nei sistemi di comunicazione della società parte opposta, avendo ricevuto **Parte_3** una *e-mail* dall'indirizzo utilizzato per i contatti *inter partes* relativi alla fornitura di merce e ai relativi pagamenti, nella quale *e-mail* venivano indicati, a fronte dell'esatto prezzo già pattuito tra le parti, il codice IBAN da utilizzare per effettuare il pagamento, per godere della scontistica indicata nelle precedenti *e-mail* (vedasi docc. nn. 2 e 3 fascicolo attrice opponente).

Solo in un secondo momento, dopo ulteriori richieste di pagamento e all'esito della denuncia presentata anche dalla stessa **CP_1** 1000 **Pt_3** ichiarava di essersi avveduta di aver pagato il dovuto utilizzando un codice IBAN che, pur apparentemente indicato da **CP_1** non era a questa riferibile.

Parte opponente asseriva l'avvenuta manomissione del sistema informatico di **CP_1** potendosi ciò desumere anche dalla denuncia presentata dalla stessa società parte opposta.

Il merito della controversia attiene all'applicabilità - o meno - al caso di specie, dell'art. 1189 c.c., come invocato da parte attrice opponente e come invece contestato dalla convenuta opposta.

La figura del creditore/rappresentante apparente si presta ad assumere particolare rilevanza nelle odierne relazioni commerciali, soprattutto se si considera che l'adempimento di un'obbligazione, avente ad oggetto una somma di denaro, può avvenire attraverso diversi mezzi di pagamento, dalla carta di credito al bonifico bancario, fino ai più evoluti sistemi di pagamento informatici.

Il caso in questione riguarda un rapporto di credito fra due società, derivante dalla fornitura, da parte di **CP_1** di pneumatici a1000 Gomme. La società convenuta opposta, lamentando il mancato pagamento di una fattura per l'importo di 12.057,43 Euro, otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo, poi opposto da **Parte_3** che deduceva l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a seguito del pagamento effettuato tramite bonifico bancario ad un creditore apparente.

La controversia nasceva dal fatto che le coordinate bancarie utilizzate da **Parte_3** per effettuare il pagamento erano state comunicate alla debitrice tramite una *e-mail* che, benché riconducibile a **CP_1** costituiva in realtà il frutto di una frode informatica.

Le indicazioni circa le modalità di pagamento delle somme dovute e gli estremi del conto corrente erano state infatti inviate a **Parte_3** da un indirizzo *e-mail* fittizio.

Seguivano le denunce alle competenti autorità sia da parte di 1000 **Pt_3** che di **CP_1** (vedasi docc. nn. 4 e 5 fascicolo attrice opponente).

La truffa oggetto del caso in esame prende il nome, in *cyber security*, di *man in the middle*. Si tratta di un tipo di attacco in cui l'*hacker* si inserisce nella comunicazione fra due soggetti, riuscendo ad intercettare informazioni sensibili.

È opportuno precisare che la più recente giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'applicazione estensiva della norma di cui all'art. 1189 c.c. al c.d. "rappresentante apparente", la sussistenza sia di circostanze univoche (tali da ingenerare l'erroneo convincimento del debitore in buona fede), sia del comportamento colposo del creditore effettivo (il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del *solvens*, vedasi Cass. Civ. Sez. II, 25.01.2018, n.1869).

Al fine di poter configurare l'erroneo convincimento del debitore che in buona fede procede al pagamento di quanto richiesto, occorre in primo luogo l'impiego di un indirizzo di posta elettronica fittizio molto simile a quello "originale", cosa che nello specifico è avvenuta, essendo in apparenza il mittente della *e-mail* ricevuta da **Parte_3** lo stesso con cui interloquiva abitualmente da diverso tempo.

Tuttavia la *e-mail* in questione conteneva un IBAN diverso da quello che in precedenza **Parte_3** aveva sempre usato per effettuare i pagamenti a **CP_1** tanto che nella denuncia presentata dalla società opponente si rileva che *Ho dovuto inserire tutti i dati manualmente come indicati nella PEC*

ricevuta dalla **CP_1** in quanto di solito le mie contabili utilizzavano un altro conto corrente della **Organizzazione_1** (vedasi doc. n. 4 fascicolo attrice opponente).

Parte attrice opponente, pertanto, avvedutasi delle diverse coordinate bancarie indicate nella *e-mail*, poi rivelatasi truffaldina, ben avrebbe potuto, nelle more che sono intercorse tra la *e-mail* del 03.08.2021 e il bonifico disposto in data 17.08.2021, chiedere conferma in altro modo (telefonicamente ad esempio, o sempre attraverso *e-mail*), del cambio delle coordinate ai fini del pagamento. Questa accortezza avrebbe potuto evitare il rischio di incorrere nel versamento di quanto richiesto. Ciò anche considerato che parte opponente stessa ha dichiarato di aver ricevuto nel mese di luglio 2021 altre precedenti comunicazioni via *e-mail* da **CP_1** con coordinate bancarie diverse (vedasi pag. 3 atto di citazione in opposizione) rispetto a quelle contenute nella *e-mail* del 03.08.2021.

Alla luce di quanto sopra, non può essere invocato il principio dell'apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione, se prova di essere stato in buona fede.

Come anche di recente ricordato dalla Corte d'Appello di Milano (II Sez. Civ., sent. 3064/2023, pubblicata il 30.10.2023), *secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa (riconducibile alla negligenza) per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza"* (così Cass. sentenza n. 20906/2005 e in senso analogo Cass. sentenza n. 6563/2016).

Nel caso in esame le modalità di svolgimento dei fatti narrate dall'opponente evidenziano da parte di **Parte_3** l'inosservanza delle norme di comune prudenza che, ove osservate (chiamando telefonicamente o scrivendo via *e-mail* a **CP_1** per avere conferma), le avrebbero consentito di accertare quale fosse l'IBAN corretto sul quale effettuare il pagamento, evitando di affidarsi colpevolmente e incautamente alla situazione di apparenza.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come modificato dal DM 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 e le tabelle allegate, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione di memorie integrative) e di quella decisoria, vista la procedura *ex art. 281 sexies* c.p.c.

P.Q.M.

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c. così

Dispone

rigetta l'opposizione e per l'effetto,

1. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 14275/2023 (R.G. 29957/2023), emesso in data 08.09.2023 e pubblicato in data 13.09.2023 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
2. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 3.225,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori *ex lege*.

Così deciso, in Milano, 13 Giugno 2024, lettura della sentenza ad ore 15.10, allegata al verbale.

Il Giudice

dott. Cinzia Cassone

.....